

CAMERA DEI DEPUTATI N. 74

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 9 luglio 1976

Istituzione di una tessera di riconoscimento per i sindaci

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che, nel nuovo ordinamento regionale le relazioni tra gli enti pubblici e, quindi, i rapporti diretti tra gli esponenti dei medesimi, sono divenuti più articolati ed intensi, anche per effetto dei numerosi compiti demandati agli organismi locali in virtù del decentramento.

Si è peraltro ripetutamente verificato che i sindaci, nei loro contatti con gli altri uffici pubblici (regioni, province, ecc.) nonché con gli istituti di credito abilitati alla concessione di mutui, si siano trovati in difficoltà nel dimostrare la loro qualifica; in alcuni casi è stata loro rifiutata la collazione di pratiche e di atti riguardanti operazioni in corso, con pregiudizio alla tempestività di esecuzione.

Al fine di eliminare tali inconvenienti, che si risolvono in un differimento nella soluzione di problemi che interessano la collettività, riteniamo opportuno, onorevoli colleghi, sottoporre al vostro esame la presente proposta di legge, che mira ad istituire un apposito documento di riconoscimento e di identificazione da rilasciarsi a cura delle Prefetture contestualmente al giuramento previsto dall'articolo 64, titolo III, Capo IV, del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale.

Per i motivi esposti, onorevoli colleghi, confidiamo in una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'atto del giuramento dinanzi al prefetto o all'autorità da questi delegata, dev'essere consegnata al sindaco giurante una tessera di riconoscimento contenente i seguenti elementi distintivi:

generalità del titolare, suoi dati anagrafici, residenza;

qualifica e data di nomina;
fotografia;
timbro a secco e firma del prefetto.

Tale tessera dev'essere munita di appositi spazi per la convalida annuale da apporsi a cura della stessa prefettura.

ART. 2.

In caso di cessazione del mandato, per qualsiasi motivo, il titolare della tessera deve provvedere alla restituzione del documento, entro dieci giorni, nelle mani del segretario comunale, che ne rilascerà ricevuta e che lo trasmetterà tempestivamente alla prefettura emittente.

ART. 3.

Quando non costituisca più grave reato, chiunque, senza averne titolo, essendo decaduto dalla carica di sindaco, detenga la tessera oltre il periodo previsto dall'articolo 2, è punito con l'ammenda da 50.000 a 100.000 lire.

ART. 4.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detterà norme regolamentari di esecuzione, fissando i modelli della tessera, la stampigliatura ed ogni altro segno distintivo della stessa.